



ASSOCIAZIONE "IL PALO"

Via Fornasatta, n. 22

30023 – Concordia Sagittaria (VE)

Verbale di assemblea

L'anno 2024 il giorno 6 marzo 2024 alle ore 20.30, presso l'Oratorio Santo Stefano in Concordia Sagittaria, Via Spareda, n. 33, si è tenuta l'assemblea dell'associazione "Il Palo" allo scopo di discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Modifiche agli artt. 3 e 8 dello Statuto dell'Associazione presentato per l'iscrizione al RUNTS, in conseguenza delle richieste pervenute dalla Regione Veneto (prot. 96016 del 26.2.2024);
2. varie ed eventuali.

Ai sensi del vigente statuto assume la presidenza dell'assemblea il Presidente sig. Domenico Favro. I presenti chiamano a fungere da segretario il sig. Matteo Gazzin che accetta.

Il Presidente constata che:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata;
- sono presenti, personalmente o per delega, tutti gli associati come risultanti da foglio di presenza che viene allegato al presente verbale sotto la lettera **"A"**;
- il consiglio direttivo è presente nella sua totalità;
- l'associazione non è dotata di organo di controllo;
- la presente assemblea risulta pertanto validamente costituita, come il presidente attesta - e idonea a deliberare sui punti all'ordine del giorno, secondo il disposto dell'art. 5 del vigente statuto.

Apertasi la seduta, il Presidente illustra ai presenti le ragioni delle due richieste di integrazione/modifica dello statuto presentato per l'iscrizione al RUNTS della nostra associazione, riguardanti la partecipazione all'associazione di enti (art. 3) e la cooptazione degli amministratori venuti a mancare (art. 8).

Il Presidente suggerisce di modificare l'art. 3 prevedendo che la base associativa sia composta da sole persone fisiche e non anche enti, possibilità quest'ultima alquanto remota, e di modificare l'art. 8 prevedendo, in luogo della cooptazione, la necessità che in caso di sopravvenuta mancanza di un componente il Consiglio Direttivo, questi venga sostituito dall'ultimo degli amministratori non eletti o, in mancanza, venga nominato il nuovo amministratore in occasione della successiva Assemblea degli Associati, prevedendo inoltre che, nel caso di mancanza della maggioranza degli amministratori, si provveda alla immediata rielezione dell'intero Consiglio Direttivo.

Viene così predisposto un testo di statuto modificato come sopra indicato, di cui viene data lettura

Al termine dell'esposizione del Presidente, si apre una breve discussione con richieste di chiarimenti da parte dei presenti a cui il Presidente dà pronta risposta e, quindi, l'assemblea all'unanimità

delibera

di modificare l'art. 3 e art. 8 del testo di statuto sociale, come letti dal presidente, statuto modificato che si allega al presente verbale sotto la lettera "B";

di dare mandato al Presidente, anche a mezzo di procuratori, affinché abbia ad espletare ogni attività ed adempimento connesso, dipendente e conseguente all'assunta deliberazione.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 21.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.



Il Presidente
Domenico Favro

Il Segretario
Matteo Gazzin

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA
UFFICIO TERRITORIALE DI PORTOGRUARO
E' copia conforme all'originale registrato a
Portogruaro in data 19/03/2014
CAN° 178 Serie 3

IL FUNZIONARIO (*)

Manuela Baccaro

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Eugenio Amicare

ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO
IL 18 MAR. 2024 ALN. 178,3
(art. 18 DPR 131/88)

ALLEGATO B

alla deliberazione dell'assemblea dei soci del 06.03.2024



STATUTO Associazione Il Palo, Ente del Terzo Settore (ETS) Organizzazione di Volontariato (ODV)

ART. 1

(Denominazione, sede, durata)

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: **"IL PALO ETS ODV"**, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Concordia Sagittaria (VE) e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo settore, individuate nelle seguenti lettere, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del Codice del terzo Settore.

Più nello specifico l'associazione si propone di promuovere attività culturali e sportive in genere, con particolare riferimento al gioco denominato del "Palo"; favorire i rapporti con altre associazioni del territorio al fine di consolidare e migliorare l'integrazione della persone; promuovere iniziative e manifestazioni ricreative e del tempo libero, organizzare viaggi e soggiorni allo scopo di solidarietà sociale, umanitaria e volontariato; promuovere la redazione di pubblicazioni e riviste a carattere sportivo e culturale; partecipare all'organizzazione di manifestazioni ed eventi legati alla cultura locale, promuovere la pratica della beneficenza, dell'aiuto e del sostegno nei confronti di soggetti svantaggiati e/o nei confronti di altre associazioni meritevoli.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondo i criteri di strumentalità e secondarietà disposti dall'apposito Decreto ministeriale, previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo settore. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo contenente:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

La domanda di ammissione, presentata dai minorenni, dovrà essere controfirmata da chi ne ha la responsabilità genitoriale.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.





L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo in qualità di organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, se istituito a norma dell'art. 30 del Codice del Terzo settore ricorrendone le condizioni di legge.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati.

Il diritto di voto nell'assemblea è attribuito agli Associati maggiorenni e minorenni, da esercitarsi - in quest'ultimo caso - tramite chi ha la responsabilità genitoriale.

In ogni caso l'elettorato passivo e il diritto di assumere cariche, incarichi e responsabilità compete ai soli Associati maggiorenni.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di n. 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante posta elettronica o altra comunicazione scritta, indirizzata a ciascun associato, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, ove previsto, del revisore legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 8 **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- deliberare sull'ammissione ed esclusione degli associati;
- redigere il Bilancio di esercizio e, se richiesto, il Bilancio sociale;
- predisporre ed emanare Regolamenti e norme sul funzionamento dell'associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'associazione, contrarre con banche e istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la pubblica amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- sottoporre all'Assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica, comunque denominate, anche mediante partecipazioni ad ATI (associazioni temporanee di impresa), a ATS (associazioni temporanee di scopo), consorzi, contratti di reti tra imprese o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere ed organizzare gli eventi associativi;



- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea o di competenza di altri organi.

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 a 11, determinato dall'Assemblea in sede di nomina.

Tutti i componenti Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Ai componenti Consiglio Direttivo si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi, cioè fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.

Al componente del Consiglio Direttivo venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti; in mancanza di non eletti, la sostituzione avverrà tramite nuova elezione nella prima Assemblea degli Associati utile.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti il Consiglio Direttivo è generale, pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

ART. 10 (Organo di controllo)



Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un organo di controllo monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

Se collegiale, l'organo di controllo è composto di tre membri, scelti tra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, dell'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti.

I componenti dell'organo di controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2399 del Codice civile.

ART. 11 **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'associazione, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dalle raccolte fondi, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti pubblici e privati, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale, così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

ART. 13 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, componenti il Consiglio Direttivo ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15 **(Bilancio)**



L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli associati, per l'approvazione, un bilancio di esercizio redatto nella forma del rendiconto, così come disciplinato dall'apposito Decreto Ministeriale e depositarlo, nei termini di legge, al Registro unico.



ART. 16 **(Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

ART. 17 **(Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 18 **(Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 19 **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

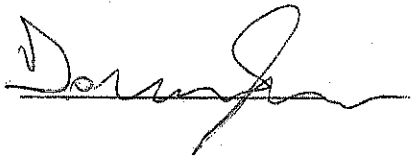
In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, ad altri Enti del Terzo settore.

ART. 20 **(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il Presidente

Domenico Favro

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Domenico Favro', written over a horizontal line.